

Regolamento Esami di Idoneità e Integrativi

Disposizioni di legge che regolano gli esami oppure che, facendo riferimento all'obbligo di istruzione, individuano come possibilità di inserimento nella seconda classe di un altro indirizzo di studi non il superamento di un esame ma di un colloquio presso la scuola ricevente:

- ♣ **Dlgs. 297/94** (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), art.193 : svolgimento degli esami di idoneità e integrativi prima dell'inizio delle lezioni
- ♣ **Legge 20/01/99 n. 9** (Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione) , in particolare l'art. 1, c.3 :
“Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione...., in coerenza con i principi di autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedonoiniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.”
- ♣ **Legge 144/99 , art.68** [obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età] con il relativo **DPR 257/00**: gli allievi soggetti all'obbligo, promossi al termine del 1° anno e che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono gli esami integrativi di cui all'art.192 del Dlgs. 297/94, ma possono essere iscritti a tale classe solo previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi....
- ♣ **OM 90/01, art.24** :comma 1:”Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.”Comma 3:” A norma dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all'art.192 del decreto legislativo n.297/1994. L'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo.”
- ♣ **L. 53/03 (Legge Moratti) art. 3**: “è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta”
- ♣ **DM 139/07**, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione”, in particolare gli art. 1 e 5, nel quale l'obbligo di istruzione è elevato a 10 anni.
- ♣ **OM 92/07**, che agli art. 6-7-8 prevede la sospensione del giudizio per gli allievi che al termine dell'a.s. presentino una valutazione insufficiente in una o più discipline e l'effettuazione dell'integrazione dello scrutinio finale tra fine agosto ed inizio settembre.

- ♣ **OM n.87 /04** (passaggio dal sistema della formazione professionale e dell'apprendistato al sistema dell'istruzione)
- ♣ **R.D. 653/25 art.4** : trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico
- ♣ **CM n. 89 del 18/10/12** (Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – Indicazioni per gli scrutini dell'anno scolastico 2012-13)

Si possono così definire i destinatari e le caratteristiche degli esami di idoneità e integrativi:

Esami di idoneità :

- esami sostenuti dall'alunno privatista al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima;
- esami sostenuti da alunni provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata con promozione
(NB: per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che cessino di frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo)
Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico

Esami integrativi:

- esami sostenuti dagli **alumni promossi in sede di scrutinio finale** e dai candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo (gli esami vertono su materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza)
- esami sostenuti da candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, abilitazione o qualifica
- esami sostenuti dagli **alumni non promossi in sede di scrutinio finale** e dai candidati non dichiarati idonei ad una classe i quali vogliono ottenere il passaggio in una classe di diverso ordine, tipo ed indirizzo corrispondente a quella frequentata con esito negativo (gli esami vertono su materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza)

ESAMI INTEGRATIVI

In base ai riferimenti normativi citati e alle caratteristiche dei destinatari si possono individuare vari casi all'interno di due diverse tipologie di studenti:

STUDENTI CHE SI TROVANO ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

(entro compimento 16° anno di età):

- ⤴ **alunni promossi in sede di scrutinio finale** o candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo
- ⤴ **alunni non promossi in sede di scrutinio finale** o candidati non dichiarati idonei ad una classe i quali vogliono ottenere il passaggio in una classe di diverso ordine, tipo ed indirizzo corrispondente a quella frequentata con esito negativo

non sostengono veri e propri esami integrativi di cui all'art.192 del Dlgs. 297/94, ma possono essere iscritti nella classe richiesta affrontando, secondo la L.144/99 con relativo DPR 257/00 e OM 90/01 art. 24 **un colloquio** presso il Consiglio di Classe ricevente, diretto ad accertare livelli di partenza e lacune (la prova verte su materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza) e a disporre specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico.

La domanda di passaggio deve pervenire non oltre l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.

- ⤴ **Alunni in sospensione del giudizio** ricevono la valutazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva nel mese di settembre e, prima dell'inizio delle lezioni, devono far pervenire la domanda di passaggio ad una classe di diverso ordine ed indirizzo. Se ammessi alla classe successiva, tali alunni frequenteranno dall'inizio delle lezioni la classe in cui hanno chiesto di venir inseriti e entro la fine di ottobre si terrà un **colloquio** col Consiglio di Classe.
- ⤴ **Alunni che durante l'anno scolastico** (secondo l'art. 4 R.D. 653/25) chiedono di essere iscritti alla **prima classe di altro indirizzo** di studi sono tenuti a presentare il nulla osta della scuola di provenienza entro la fine di dicembre. In questo caso l'iscrizione avviene previo **colloquio** col Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe ricevente è delegato ad accertare le eventuali carenze disciplinari da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi durante l'anno scolastico.
- ⤴ **Agli alunni che durante l'anno scolastico** e non oltre la fine del primo quadrimestre, chiedono di essere iscritti **alla seconda classe di altro indirizzo** di studi, si applicano le disposizioni precedenti.

Nel caso di questi allievi che si trovano all'interno dell'obbligo di istruzione, essi proseguono anche dopo il colloquio, la frequenza nella nuova classe, dai cui docenti saranno valutati alla fine dell'anno scolastico secondo la normativa vigente accompagnati da interventi didattici di recupero durante l'anno scolastico.

STUDENTI CHE NON SI TROVANO ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

(oltre il 16° anno di età)

- **alunni promossi in sede di scrutinio finale** o candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo
- **alunni non promossi in sede di scrutinio finale** o candidati non dichiarati idonei ad una classe i quali vogliono ottenere il passaggio in una classe di diverso ordine, tipo ed indirizzo corrispondente a quella frequentata con esito negativo

sostengono gli esami integrativi di cui all'art.192 del Dlgs. 297/94, e possono essere iscritti nella classe richiesta affrontando a settembre entro l'inizio delle lezioni prove scritte e orali presso il Consiglio di classe ricevente, diretto ad accertarne la preparazione (gli esami vertono su materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza)

- ⤴ **Alunni in sospensione del giudizio** dopo aver ricevuto la valutazione di ammissione alla classe successiva devono superare un esame integrativo entro la fine di ottobre come nei due casi precedenti, superato il quale possono iscriversi.

Nel caso di questi allievi che non si trovano più all'interno dell'obbligo di istruzione, è prevista, dopo l'effettuazione dell'esame integrativo, la non ammissione alla nuova classe.

ESAMI DI IDONEITA'

Presentazione domande. Sessione di esame.

Le domande devono essere presentate al Dirigente Scolastico entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni.

Gli esami si svolgono nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, nel giorno stabilito dal Dirigente, sentito il Collegio dei Docenti.

Requisiti di ammissione

⤴ I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d'istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo se, alla data di svolgimento dell'esame, hanno l'età minima prevista per il corrispondente anno del corso di studio superiore.

⤴ Sono dispensati dall'obbligo di cui al punto precedente, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.

⤴ I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

⤴ I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali di tutte le classi che precedono quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale, sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano limitatamente alle materie non comprese nei piani di studio della scuola di provenienza.

⤴ Prima di sostenere l'esame, il candidato deve aver presentato il NULLA OSTA della scuola di provenienza.

⤴ Ciascuna commissione esaminatrice, subito dopo l'insediamento, provvede alla revisione dei programmi presentati: la convalida della adeguatezza dei programmi è condizione

indispensabile per l'ammissione

⤴ Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studi.

⤴ Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell'art.192, comma 6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente al possesso dei requisiti d'età di cui al precedente primo punto.

⤴ Gli esami di idoneità si intendono superati solo se il candidato ha conseguito almeno la sufficienza in tutte le materie.

⤴ In caso di esito negativo, la commissione può giudicare il candidato idoneo ad una classe inferiore a quella richiesta.

Iscrizione agli esami e lavori Commissione

Per sostenere gli esami integrativi o di idoneità lo studente deve presentare al Dirigente Scolastico il nulla osta della scuola di provenienza (per quelli integrativi), la domanda corredata da: fotocopia della pagella con esito finale, per ogni anno di scuola frequentato, ricevuta di pagamento della tassa scolastica e programmi didattici svolti nella scuola di provenienza entro i termini previsti nella precedente esposizione.

Gli alunni che durante l'anno scolastico chiedono di essere iscritti alla **prima o alla seconda classe di un altro indirizzo** di studi sono tenuti a presentare (secondo il R.D. 653/25 art.4) il nulla osta della scuola di provenienza.

Quadro di sintesi Esami integrativi

STUDENTI CHE SI TROVANO ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

✧ **alunni promossi in sede di scrutinio finale**

✧ **alunni non promossi in sede di scrutinio finale**

colloquio presso il Consiglio di Classe ricevente entro l'inizio delle lezioni

✧ **Alunni in sospensione del giudizio**

colloquio presso il Consiglio di Classe ricevente entro la fine di ottobre e frequenza nella nuova classe

✧ **Alunni che durante l'anno scolastico chiedono di essere iscritti alla **prima o alla seconda classe di altro indirizzo****

colloquio col Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe ricevente è delegato ad accertare le eventuali carenze disciplinari entro la fine di dicembre.

Proseguono, anche dopo il colloquio, la frequenza nella nuova classe, dai cui docenti saranno valutati alla fine dell'anno scolastico secondo la normativa vigente.

STUDENTI CHE NON SI TROVANO ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

✧ **alunni promossi in sede di scrutinio finale**

✧ **alunni non promossi in sede di scrutinio finale**

sostengono gli esami integrativi a settembre entro l'inizio delle lezioni

✧ **alunni in sospensione del giudizio**

sostengono un esame integrativo entro la fine di ottobre.

E' prevista, dopo l'effettuazione dell'esame integrativo, la non ammissione alla nuova classe.